



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
dal Ministro della salute (SCHILLACI)
e dal Ministro della giustizia (NORDIO)
di concerto con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia**Referente ATN:** Ufficio Legislativo.**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto-legge in esame, che consta di **4 articoli**, risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria.

Infatti, nei contesti sanitari si è recentemente registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale da parte dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza e di emergenza ed urgenza, ivi inclusi gli stessi pazienti, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture. Pertanto, il provvedimento introduce a fini preventivi e di deterrenza, misure volte a disincentivare i suddetti comportamenti violenti, intervenendo sul codice penale, mediante la previsione di un innalzamento dei limiti edittali di pena per il reato di danneggiamento nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia posta in essere con violenza o minaccia all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ulteriormente aumentato ove il fatto sia commesso da più persone riunite.

Si interviene, altresì, su alcune disposizioni del codice di procedura penale, allo scopo di prevedere, in caso di episodi violenti nei contesti sanitari integranti i delitti di cui all'articolo 583-*quater* e all'articolo 635, terzo comma, del codice penale, l'arresto obbligatorio in flagranza.

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 380-*bis* del codice di procedura penale si consente l'arresto "in flagranza differita" per tutti i casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto commessi sempre nei contesti sanitari, con le particolari garanzie previste (quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio) e con un regime rafforzato riferito alle risultanze investigative sia con riferimento al fatto che all'identità dell'autore (sulla base di

documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento normativo risulta coerente con il programma e con l'azione del governo, in quanto volto a dare un'urgente risposta alla crescente ondata di atti di violenza che minaccia non solo la sicurezza degli operatori sanitari, ma anche la qualità e l'efficienza del servizio sanitario nazionale. Inoltre, il diritto alla salute è un pilastro fondamentale della nostra società. Per garantire tale diritto, però, è necessario che chi lavora in questo settore possa operare in un ambiente sicuro e protetto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento legislativo in esame è il seguente:

- Articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), che ha modificato l'articolo 582 del codice penale introducendo la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e socio-sanitario, di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, del Codice penale;
- Articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*), convertito nella legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che ha modificato il secondo comma dell'articolo 583-quater del Codice penale, prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali ai professionisti di tale settore e che, al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, ha previsto, con ordinanza del questore, la possibilità di costituire posti fissi della Polizia di Stato presso tali strutture;
- Articoli 582, 583-quater e 635 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (*Codice penale*), che prevedono, rispettivamente, il reato di lesione personale e la perseguibilità d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti tra le quali quella prevista dall'articolo 583-quater, secondo comma, primo periodo; il reato di lesioni a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali; il reato di danneggiamento;
- Articoli 380, secondo comma, 382 e 382-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (*Codice di procedura penale*), che prevedono, rispettivamente, le specifiche fattispecie di delitti non colposi, consumati o tentati, nelle quali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto obbligatorio di

chiunque è colto in flagranza; la definizione dello stato di flagranza e il c.d. “arresto in flagranza differita”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, per le finalità esposte *sub* 1), introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente (richiamata *sub* 2), utilizzando lo strumento della tecnica della **novella legislativa**.

L'**articolo 1** introduce modifiche all'articolo 635 del codice penale, mediante l'inserimento, dopo il secondo comma, di un ulteriore comma, con il quale si prevede un aggravamento della pena per chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Inoltre, è previsto un aumento della pena, se il fatto è commesso da più persone riunite.

L'**articolo 2** interviene sugli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** prevede che all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale con riferimento all'elenco delle fattispecie di delitti non colposi, consumati o tentati, nelle quali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto obbligatorio di chiunque è colto in flagranza, dopo la lettera a-bis) sono inserite le lettere a-ter) (delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale) e a-quater) (delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale).

La **lettera b)** reca modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale, che disciplina il c.d. “arresto in flagranza differita”, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 1, del comma 1-bis, il quale dispone che nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

All'esame del Parlamento attualmente è presente il seguente progetto di legge vertente su materia analoga:

A.S. 1236 (ex A.C. 1660) - 19^a Legislatura - Governo Meloni-I - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (19 settembre 2024: Trasmesso dalla Camera - 1° ottobre 2024: In corso di esame in commissione). Si segnala, in particolare, che è stata approvata in prima lettura una modifica dell'articolo 583-quater del codice penale, la quale, incidendo sul primo comma e, per mero coordinamento dell'intervento, sul secondo comma, lascia di fatto inalterata la struttura dell'aggravante in commento e la prevista procedibilità d'ufficio del reato aggravato (si veda quanto rappresentato *sub* 1 e 3 della Parte I).

A.S. 1224 - 19^a Legislatura - Sen. Ignazio Zullo (FdI) e altri - Disposizioni per la tutela della salute in sospensione della gratuità per gli autori di aggressioni contro gli operatori sanitari in occasione di lavoro e di reati contro il patrimonio sanitario (5 settembre 2024: *Presentato al Senato - Da assegnare*)

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Lo schema di decreto-legge è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il decreto-legge in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come rappresentato *sub* 3) della parte I, l'intervento normativo introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente, utilizzando lo strumento della tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo del decreto-legge in esame non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti tradotti in norme abrogative espresse.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina normativa attualmente vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il decreto-legge in esame non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.

Non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

ESENZIONE DALL' AIR



Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e legislativi**

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL' AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall' AIR con riferimento al decreto-legge recante: "*Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria*", in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Le disposizioni recate dal presente disegno di legge importano costi di adeguamento di scarsa entità sia in relazione alla platea di destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte.

La crescita del fenomeno delle aggressioni realizzate a danno del personale sanitario e socio-sanitario nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria ha reso urgente ed indifferibile la necessità di una risposta da parte del legislatore. Risposta che si è inteso realizzare sia attraverso un intervento di diritto sostanziale (con il previsto innalzamento dei limiti edittali di pena per il reato di danneggiamento nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia posta in essere con violenza o minaccia all'interno o nelle

pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ulteriormente aumentato ove il fatto sia commesso da più persone riunite) sia attraverso un intervento di matrice procedurale, consentendo l'arresto in flagranza, anche differita, per tutti i casi di condotte violente poste in essere all'interno dei contesti sanitari, corredato con un regime rafforzato riferito alle risultanze investigative sia con riferimento al fatto che all'identità dell'autore (sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica).

Nel dettaglio, si precisa quanto segue.

- a) con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 635 c.p., si prevede l'innalzamento del trattamento sanzionatorio per le condotte di danneggiamento poste in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, ovvero in occasione del delitti di cui all'articolo 583-quarter, punite con la reclusione da 1 a 5 anni (invece che da 6 mesi a 3 anni) oltre che con la multa fino a 10.000 €, ulteriormente aumentate se il fatto è commesso da più persone;
- b) le modifiche apportate all'articolo 380, comma 2, c.p.p., sono orientate a ricomprendere nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche il delitto di lesioni personali commesso in danno degli esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, previsto dall'articolo 583-*quater*, comma secondo, c.p., nonché il delitto di danneggiamento previsto dal nuovo comma terzo dell'articolo 635 c.p., introdotto per effetto del presente intervento normativo;
- c) in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 382-*bis* c.p.p. con l'aggiunta del nuovo comma 1-*bis*, si estende il regime dell'arresto in flagranza differita ai delitti non colposi commessi all'interno e nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie cui alla lettera che precede, nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, ovvero di incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti la regolare erogazione del servizio, non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, sempreché l'identificazione dell'autore dei fatti avvenga sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, e l'arresto non avvenga oltre le quarantotto ore dal fatto.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere sostanziale, il legislatore è dunque intervenuto a circostanziare le modalità di realizzazione di una condotta, già prima costituente fattispecie

di reato, per ricondurvi un più aspro trattamento sanzionatorio: trattandosi di un intervento normativo che si limita a ridefinire il regime sanzionatorio applicabile ad alcune fattispecie di reato di crescente offensività, si può escludere per definizione la configurabilità di costi di adeguamento in capo ai destinatari, che non sono chiamati ad adeguare attivamente le proprie condotte alle prescrizioni impartite, dovendo piuttosto continuare ad astenersi dal porre in essere condotte offensive di beni giuridici già riconosciuti meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico con lo strumento sanzionatorio penale in relazione al comune sentire.

Anche con riferimento invece alle disposizioni di matrice procedurale, relative alla perimetrazione del regime dell'arresto obbligatorio in flagranza e dell'arresto in flagranza differita, si può ragionevolmente escludere che il provvedimento comporti costi di adeguamento attivo in capo ai destinatari.

Si rappresenta infatti che gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari ed amministrativi interessati, e pertanto afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di moduli procedurali già pienamente operativi, che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere.

Ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo, si premette che essi vanno identificati, oltre che nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione delle norme in questione (magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, Procure della Repubblica), nelle persone a vario titolo coinvolte in procedimenti penali relativi ai reati riguardati dal presente provvedimento; pertanto, è destinato ad operare in un numero estremamente limitato di casi.

Ovviamente appare arduo compiere una stima concreta delle persone fisiche che potranno essere interessate dall'applicazione delle novità introdotte poiché imputate ovvero lese dalle fattispecie di reato considerate, ma si tratta di un numero indubbiamente esiguo.

Il previsto innalzamento del trattamento sanzionatorio per le condotte di danneggiamento poste in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, ovvero in occasione del delitti di cui all'articolo 583-*quarter*, è destinato ad incidere su una schiera plausibilmente esigua di destinatari, come dimostrato dal trend storico

delle condanne comminate ai sensi dell'articolo 583-*quater*¹, pari ad un numero di 6 negli otto anni di riferimento (dal 2016 al 2023):

Sezione (a)	Reato (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (d)
		definiti con condanna							
Gip/Gup	Art. 583 quater cp	0	0	0	0	0	0	2	0
Dibattimento	Art. 583 quater cp	0	1	0	0	0	0	1	2

e come altresì dimostrato dalle sentenze di condanna per danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, che costituisce una valida *proxy* del potenziale impatto applicativo del comma terzo dell'articolo 635 c.p., configurandosi la fattispecie di nuova introduzione una sottocategoria di cui al richiamato articolo 635, comma secondo, n. 1) per l'essere le "strutture sanitarie o socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private", rispettivamente "edifici pubblici o comunque destinati ad uso pubblico":

Sezione (a)	Reato (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		definiti con condanna							
Gip/Gup	Art. 635 c.p. comma 2 n1	152	228	383	365	341	438	531	485
Dibattimento	Art. 635 c.p. comma 2 n1	371	621	937	1.079	914	1.181	1.485	1.424
TOTALE		523	849	1.320	1.444	1.255	1.619	2.016	1.909

Con riferimento, dunque, all'impatto applicativo associabile al novello comma terzo dell'articolo 635, ancorché i dati riportati sembrerebbero suggerire la potenziale applicazione dell'inasprimento sanzionatorio ivi previsto ad alcune migliaia di casi, occorre specificare che:

- a) il *trend* in crescita del numero di sentenze di condanna per il delitto di cui all'articolo 635 comma 2 n. 1) c.p., che si è osservato negli anni 2021 e 2022, è probabilmente riconducibile al fisiologico rallentamento delle attività processuali che si è verificato

¹ Fonte dati elaborazioni statistiche Ministero della Giustizia - DIT - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa – opportunamente specificando che i dati relativi all'anno 2023 sono relativi a 130 sedi gip/gup su 140 ed a 135 sedi dibattimentali su 140.

durante l'anno 2020, anno di piena emergenza Covid-19. Ciò sarebbe dimostrato dai numeri, ovviamente in calo, nell'anno 2020.

E' plausibile, dunque, ritenere maggiormente corretto stimare il valore medio annuale del numero di condanne comminate ai sensi dell'articolo 635, comma secondo, n. 1) c.p. sulla base del periodo precedente l'emergenza pandemica (anni 2016-2019), per un totale di circa 1.034 pronunce di condanne su base annua;

- b) l'effettivo impatto applicativo dell'inasprimento sanzionatorio introdotto è ancora più circoscritto rispetto alle 1.034 pronunce annuali, poiché il danneggiamento delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali è necessariamente un sottoinsieme del danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico a cui si riferisce il dato statistico osservato.

Per l'effetto, anche le modifiche all'arresto obbligatorio in flagranza, eventualmente in regime differito, esteso ora al delitto di danneggiamento di strutture sanitarie cui al novello comma terzo dell'635 c.p., nonché al delitto di lesioni a personale esercente una professione sanitaria, di cui all'articolo 583-*quater* c.p., appare di limitato impatto applicativo. A conferma, si riporta di seguito il dato relativo ai numeri di procedimenti iscritti presso le sezioni gip/gup, con precisazione di quanto segue:

- c) i flussi in entrata del dibattimento, essendo in gran parte determinati dai decreti che dispongono il giudizio emessi dalla sezione gip/gup, non verranno riportati negli aggregati di riferimento per evitare la duplicazione del numero dei nuovi procedimenti iscritti;
- d) gran parte del flusso in entrata del gip è costituito dalle richieste di archiviazione che normalmente il gip accoglie.

Sezione ^(a)	Reato ^(b)	Iscritti							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ^(c)
Gip/Gup	Art. 635 comma 2 n.1	1.038	1.720	2.067	2.192	2.115	2.334	2.512	2.293
	Art. 583 quater cp	0	1	2	1	1	4	3	18

Per quanto sopra descritto, è plausibile ritenere che il numero di procedimenti per danneggiamento di strutture sanitarie di cui al novello comma terzo dell'articolo 635 c.p., ai quali si potrà applicare la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza, è notevolmente inferiore rispetto alla proiezione sopra calcolata con riferimento all'articolo 635 comma 2 n. 1) c.p. per le ragioni esposte ai punti b) e d) che precedono.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
L'intervento normativo consiste in norme di natura prettamente sostanziale e procedurale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In linea con la riforma, le modifiche introdotte dallo schema di disegno di legge interessano solo un esiguo numero di delitti di particolare gravità ed allarme sociale. Pertanto, l'implementazione dell'intervento normativo non comporta l'impiego di risorse pubbliche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente destinate alla gestione delle attività di indagine ovvero delle attività processuali.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

L'obiettivo perseguito dal presente disegno di legge è volto ad intensificare i meccanismi di protezione dell'incolumità e della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e degli ambienti in cui essi operano, al fine di contrastare il purtroppo crescente fenomeno delle aggressioni in loro danno.

Nella prospettiva sopra evidenziata, l'esistenza di disposizioni come quelle dettate dall'intervento normativo garantiscono un elevato livello di certezza del diritto e di protezione degli interessi delle persone offese dal reato e, al contempo, possono semmai essere idonee ad attrarre investimenti da parte di realtà economiche (basti pensare alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie) operative anche al di fuori dello Stato italiano e a rendere l'assetto concorrenziale del mercato interno ancor più competitivo.

Roma, 9 ottobre 2024

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Antonio Mura

VISTO
Roma, 23 OTT. 2024

Il Capo del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi

€ 1,00